

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 47793	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/> Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile:				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Trib. Monreale 03.04.2009 €400,00 di multa				
2° Grado: C.di A. Palermo 3092/2009 del 19.11.2010 conferma il 1° grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Intento in lavori edili, a causa del cedimento dell'impalcatura sulla quale si trovava, cadeva da una altezza di circa 3 metri di altezza. Nel realizzare il ponteggio era stato utilizzato materiale reperito in caniere e, per livellarlo, atteso che il terreno era sdruciolevole ed in pendenza, si era ricorsi ad accorgimenti artigianali.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Il datore di lavoro è sicuramente tenuto ad assicurarsi che il suo dipendente operi in condizioni di sicurezza; anche volendo considerare la posizione coincidente di mero committente, è pacifico, ed è stato recentemente ribadito (sez.IV, n.42475 del 09.07.2010) che il committente, anche in caso di lavori in economia, deve assicurarsi della sicurezza del cantiere potendo considerarsi esentato da tale responsabilità solo nel caso che egli deleghi espressamente e puntualmente ad altri una tale responsabilità.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.